

FISCO PRATICO

news

Periodico di informazione tributaria

Anno XXV - N. 4 - Agosto/Settembre 2021

Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in abbonamento postale - 70% - DCB Trento

Redazione e amministrazione: Via Zambra, 6 - Trento (TN) - Stampa: Grafiche Dalpiaz - Trento - Borgo Valsugana
Direttore responsabile: Piergiorgio Frizzera - Iscrizione Tribunale di Trento n. 983 del 11.11.97

Articoli redatti da:
Studio Piergiorgio e Donatella Frizzera
Studio Bortolotti Conci - Studio Lucia Zandonella
Studio Robert Schuster
Studio Fronza Comm. Associati
Studio Michele Moser
Studio Degasperi - Martinelli
Studio Roberto Buglisi - Studio Decaminada
Studio Dalmonego - Gottardi

Circolare informativa
per i clienti

SCADENZE! SCADENZE!

2 AGOSTO lunedì

- Esterometro 2° trimestre 2021

20 AGOSTO venerdì

- Versamento unificato tributi e contributi

25 AGOSTO mercoledì

- Elenchi intrastat: presentazione contribuenti mensili

16 SETTEMBRE giovedì

- Versamento unificato tributi e contributi

27 SETTEMBRE lunedì

- Elenchi intrastat: presentazione contribuenti mensili

30 SETTEMBRE giovedì

- Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche

EDITORIALE

Vaccino! Vaccino! Vaccino!

Ma avete sentito quanti non vogliono farsi il vaccino? Ma è mai possibile? A me è capitato di sentirne tanti e di ascoltare le scuse più assurde:



“Io aspetto a farlo, non mi fido della medicina” -

“Io aspetto che facciano la sperimentazione sugli altri” -

“Io non lo faccio perché il mio corpo è mio e non devo introdurre nulla” -

“Io non lo faccio perché il mio corpo deve sviluppare in autonomia le difese” -

“Io aspetto che si arrivi all'immunità di gregge così non serve che lo faccia” -

“Io non lo faccio perché non ho paura della malattia” -

“Io non lo faccio perché tanto non la prendo” -

“Io non lo faccio perché la prendo lo stesso” -

“Io non lo faccio perché io prima del caso zero avevo già avuto la tosse” -

“Io non lo faccio perché così lo prendo, infetto mia suocera non vaccinata che non vuole farlo e me ne libero”.

Ma dove sta la ragionevolezza di queste persone!?! Che egoismo! Che mancanza di lungimiranza, a volte anche ignoranza! Pandemia non è un nome dato a caso per la malattia da Covid-19 che coinvolge il mondo intero volenti o nolenti e se vogliamo superarla dobbiamo tirare tutti nella stessa corda, altrimenti il rischio è di schiantarsi tutti assieme con tanto di mascherina calzata. Manca solo che qualcuno dica:

“Io non faccio il vaccino perché così rimangono aperti i Bonus covid e i Sostegni”...e poi siamo a posto!

Giorgio Degasperi

Studio Degasperi Martinelli & Associati

IN QUESTO NUMERO:

- VACCINO! VACCINO! VACCINO!
- D.L. SOSTEGNI-BIS: scadenze al 15 settembre
- “INVENTARIO DELLE MERCI: obbligo dell'imprenditore
- POS E STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO: nuovi crediti d'imposta
- ASSEgni FAMIGLIARI: assegno unico ed universale
- P.A.T.: contributo a fondo perduto 2021
- CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI: proroga
- EVASIONE FISCALE: Controlli e contrasto

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

Superbonus e pertinenze

Il Ministero dell'Economia, con la risposta all'interrogazione parlamentare n. 5-06307, ha fornito chiarimenti sulla disciplina dei bonus edilizi, con particolare riferimento a quelli che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%. In particolare, in presenza di un immobile detenuto da un unico proprietario o da più comproprietari, le pertinenze non devono essere considerate ai fini del limite delle 4 unità, anche se distintamente accatastate, ma rilevano ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso

Italia Oggi 8.07.2021 - p. 26.

Requisito della commercialità/non commercialità per enti del Terzo settore

Con l'operatività del Registro unico (Runts) e la nuova qualifica di ente del Terzo settore (Ets), uno dei fattori da considerare riguarda il requisito della commercialità/non commercialità, da valutarsi in base ai nuovi parametri normativi.

In sostanza, si tratterà di verificare, secondo i criteri individuati dall'art. 79 del D.lgs. 117/2017, quando le attività di interesse generale svolte dall'ente possano considerarsi commerciali o meno. Un vero e proprio cambio di paradigma se si pensa che fino a oggi le realtà non profit quale parametro di riferimento hanno preso in considerazione il Tuir. Testo, quest'ultimo, che non conteneva una specifica declinazione della commercialità per gli enti non profit, limitandosi a rinviare ad alcune norme del Codice civile e qualificando come commerciali le attività aventi carattere "imprenditoriale" ovvero rese a fronte di prestazione di servizi (articolo 2195 del Codice civile) o in presenza di una organizzazione.

Il Sole 24Ore 8.07.2021 - p. 28

Proroga versamento diritto annuale CCIAA

Il differimento dei termini riguardanti gli adempimenti dei contribuenti relativi a imposte e contributi, stabilito con Dpcm 28.06.2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 30.06.2021 n. 154, riguarda anche i diritti camerali dovuti alla Camera di commercio competente dalle imprese che, al 1.01 di ogni anno, sono iscritte o annotate nel Registro delle Imprese, nonché dalle imprese che si iscrivono o sono annotate nel Registro delle Imprese nel corso dell'anno di riferimento. Pertanto, i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (Isa) e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, che non hanno ancora provveduto a

D.L. SOSTEGNI-BIS: scadenze al 15 settembre

Senza arrivare in prossimità della scadenza, come da ultime malsane abitudini, dal disegno di legge di conversione del DL 73/2021 (c.d. "Sostegni-bis"), è confermata l'ulteriore proroga al **15 settembre 2021**, senza maggiorazione, dei termini di versamento per i contribuenti che svolgono attività interessate dagli ISA, compresi i minimi e i forfetari.

Viene quindi **superata** la proroga al 20 luglio 2021 senza la maggiorazione dello 0,4%, disposta con il DPCM del 28 giugno 2021 e il dubbio sulla possibilità di effettuare i versamenti entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,4%.

In base al nuovo art. 9-ter del DL "Sostegni-bis", sono infatti prorogati al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, i termini per effettuare i versamenti:

- risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA;
- che **scadono** dal 30 giugno al 31 agosto 2021.

Dalla formulazione della norma non sembra però possibile un ulteriore differimento di 30 giorni con la maggiorazione dello 0,4%.

È **confermato** che la proroga riguarda i soggetti che:

- esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA) e dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'Economia e delle finanze (pari a 5.164.569 euro);
- partecipano a società, associazioni e imprese che presentano i suddetti requisiti e devono dichiarare redditi "per trasparenza", ai sensi degli artt. 5, 115 e 116 del TUIR;
- applicano il regime **forfetario** di cui all'art. 1 commi 54-89 della L. 190/2014;
- applicano il regime di vantaggio di cui all'art. 27 comma 1 del DL 98/2011 (c.d. "contribuenti minimi");

- presentano altre cause di esclusione dagli ISA (es. inizio o cessazione attività, non normale svolgimento dell'attività, determinazione forfetaria del reddito, ecc.), comprese quelle che sono state previste a seguito dell'emergenza da COVID-19.

Poiché la proroga al 15 settembre inserita nel DL 73/2021 riguarda i versamenti che scadono dal **30 giugno al 31 agosto 2021**, l'ulteriore differimento riguarda anche i soggetti IRES che hanno termini ordinari di versamento successivi al 30 giugno, che erano invece esclusi dalla proroga ex DPCM 28 giugno 2021.

Pertanto, nel rispetto delle suddette condizioni (svolgimento di attività con ISA e ricavi non superiori a 5.164.569 euro), la proroga al 15 settembre senza maggiorazione è applicabile anche ai **soggetti IRES** che hanno termini ordinari di versamento che ricadono nel suddetto arco temporale, ad esempio:

- società di capitali che hanno approvato il bilancio 2020 entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio;
- società di capitali con esercizio dal 1° marzo 2020 al 28 febbraio 2021.

Come stabilito sia dal DPCM 28 giugno 2021 che dalla norma inserita in sede di conversione del DL 73/2021, rientrano nella proroga i versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA. La proroga si **estende** quindi ai versamenti che seguono gli stessi termini delle imposte dirette (es. contributi INPS artigiani, commercianti e professionisti, IVA per adeguamento agli ISA, diritto camerale).

La scadenza del 15 settembre è applicabile anche in relazione ai contributi INPS dovuti dai **soci di srl** artigiane o commerciali, interessate dalla proroga, ma che non applicano il regime di "trasparenza fiscale", in quanto dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata. Tuttavia, il differimento è limitato al versamento dei suddetti contributi INPS, mentre le imposte dovute (es. IRPEF e addizionali, cedolare secca) rimangono "ancorate" alle ordinarie scadenze, quindi devono

essere versate entro il 30 luglio con la maggiorazione dello 0,4%. In relazione al versamento differito del **saldo IVA** relativo al 2020, si applica però la maggiorazione dello 0,4% per ogni mese o frazione di mese successivo al termine ordinario del 16 marzo 2021 (artt. 6 e 7 del DPR 542/99); sulla base

di quanto era stato chiarito dalla circ. Agenzia delle Entrate n. 20/2019 § 8.1, in relazione all'analoga proroga del DL 34/2019, tale maggiorazione è applicabile solo fino al 30 giugno 2021.

Vanessa Giovannini
Pro -Tax Srl

INVENTARIO DELLE MERCI: obbligo dell'imprenditore

La chiusura d'anno porta con sé il solito dilemma: "devo fare l'inventario".

Stiamo parlando di tutte le procedure che l'imprenditore deve mettere in atto per individuare e quantificare le merci acquistate e non vendute o la produzione realizzata e non venduta al termine dell'esercizio che se coincidente con l'anno solare cade al 31.12 di ogni anno.

Spesso necessita della sospensione dell'attività in chiusura dell'esercizio per una adeguata conta fisica.

Si tratta di un adempimento obbligatorio che non comporta esborsi ma spesso un notevole impegno di tempo.

L'obiettivo è l'individuazione di un valore economico fondamentale per la determinazione del risultato finale dell'esercizio sia in termini patrimoniali che economici.

Quindi conta fisica, individuazione del costo nel rispetto delle regole (es. LIFO, FIFO, costo medio ponderato, costo specifico ecc.) e quantificazione complessiva.

Sono previste procedure idonee per giungere ad una corretta quantificazione delle così dette "rimanenze finali" e redazione dell'inventario.

La rilevazione delle rimanenze finali, sia nelle scritture contabili sia nel bilancio, se non effettuata correttamente, può dar luogo a gravi conseguenze sul piano sanzionatorio.

In particolare, è importante rammentare che:

- l'ammontare delle rimanenze va riportato nel libro inventari, per i contribuenti in contabilità ordinaria, oppure nei registri IVA, per i contribuenti in contabilità semplificata;
- la mancata redazione di un inventario analitico sui registri obbligatori può comportare l'inattendibilità della contabilità;

- la mancata sottoscrizione dell'inventario può comportare l'inesistenza del documento.

Come sancisce l'**art. 15** co. 2 del DPR 600/73 *"l'inventario, ..., deve indicare la consistenza dei beni raggruppati per categorie omogenee per natura e valore e il valore attribuito a ciascun gruppo. Ove dall'inventario non si rilevino gli elementi che costituiscono ciascun gruppo e la loro ubicazione, devono essere tenute a disposizione dell'ufficio delle imposte le distinte che sono servite per la compilazione dell'inventario"*.

Le omissioni, le false indicazioni o le irregolarità formali nelle scritture contabili accertate dall'Amministrazione finanziaria possono determinare l'inattendibilità della contabilità e legittimare l'accertamento induttivo-extracontabile, ai sensi dell'**art. 39** co. 2 lett. d) del DPR 600/73.

Ne consegue che l'Agenzia delle Entrate può rideterminare il reddito utilizzando presunzioni "semplicissime" (prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza), oppure utilizzando qualsiasi dato pervenuto alla sua conoscenza.

Le modalità, le conseguenze spesso sproporzionate di un accertamento induttivo e le ridotte capacità difensive sono sicuramente da evitare per un imprenditore.

Quindi fare l'inventario è sicuramente uno sforzo, grande o piccolo che sia, ma evita sicuramente grossi problemi. Si tratta di un obbligo che c'è da sempre ma che negli ultimi anni è spesso stato oggetto di intervento e pronuncia della Cassazione con riconferma di quanto appena esposto.

Robert Schuster
Pro -Tax srl

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

ottemperare per l'anno 2021 al pagamento del diritto annuale in scadenza al 30.06.2021, hanno tempo fino al 20.07.2021, senza incorrere in alcuna sanzione. Dal 21.07.2021 al 20.08.2021 sarà ancora possibile il versamento, ma con la maggiorazione dell'importo dello 0,40%
Italia Oggi 8.07.2021

Iva ridotta autovetture acquistate da disabili

L'Agenzia delle Entrate (interpello n. 466/2021) ha precisato che l'aliquota Iva ridotta per le autovetture acquistate dai disabili è applicabile se lo stato di infermità sussisteva al momento dell'acquisto, anche se è stato ufficialmente dichiarato in un momento successivo. È pertanto consentita la rettifica in diminuzione, mediante nota di variazione, della fattura emessa con l'aliquota ordinaria all'atto dell'acquisto, sulla base della documentazione ottenuta e prodotta dall'acquirente dopo. La circostanza che la nota di variazione sia stata emessa nell'anno successivo, inoltre, non è rilevante ai fini della detrazione Irpef, che può essere fruita con riferimento all'anno dell'acquisto. Tuttavia, poiché l'importo della detrazione si calcola sul costo complessivo dell'Iva, qualora la dichiarazione dei redditi sia stata presentata dal beneficiario prima del ricevimento della nota di variazione, considerando quindi nel costo l'Iva addebitata in fattura con l'aliquota ordinaria, occorrerà presentare una dichiarazione rettificativa per tenere conto della minore spesa derivante dalla riduzione dell'Iva.
Italia Oggi 8.07.2021

Proroga scadenze "rottamazioni" – Sostegni-bis

Prorogati i termini per pagare le rate 2020 della rottamazione-ter, del saldo e stralcio e della definizione agevolata dei carichi affidati all'agente della Riscossione a titolo di risorse proprie dell'Ue, attualmente fissati al 2.08.2021 (il 31.07 cade di sabato). Le nuove proroghe, previste dal Decreto Sostegni-bis, prevedono:

- o la scadenza al 2.08.2021 del termine per pagare le rate della rottamazione ter e della definizione agevolata in scadenza il 28.02.2020 e per quelle del saldo e stralcio in scadenza il 31.03.2020;
- o il differimento al 31.08.2021 del termine per pagare le rate della rottamazione ter e della definizione agevolata in scadenza il 31.05.2020;
- o lo spostamento al 30.09.2021 del termine per pagare le rate della rottamazione ter e della definizione agevolata e per quelle del saldo e stralcio in scadenza il 31.07.2020;

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

- o il differimento al 2.11.2021 (il 31.10 cade di domenica e il 1.11 è festivo) del termine per pagare le rate della rottamazione ter e della definizione agevolata in scadenza il 30.11.2020.

È prorogato al 30.11.2021 il termine per pagare le rate in scadenza ordinaria il 28.02, 31.03, 31.05 e 31.07.2021. Per i pagamenti, è prevista una tolleranza di 5 giorni.

Il Sole 24Ore 10.07.2021 p. 24

Proroga scadenze rivalutazioni terreni e partecipazioni – Sostegni-bis

Prorogato dal 30.06 al 15.11.2021 il termine per il versamento dell'imposta sostitutiva per la rivalutazione dei terreni e delle quote di partecipazione detenuti alla data del 1.01.2021. Tale termine vale anche per la redazione e il giuramento della perizia.

Il Sole 24Ore 10.07.2021

Esenzione Imu – Sostegni-bis

Esenzione totale da Imu per il 2021 per le persone fisiche che hanno ottenuto un provvedimento di convalida di sfratto per morosità prima e dopo il 28.02.2020, con sospensione dello stesso fino a giugno 2021 oppure a settembre o dicembre 2021. Peraltro, poiché il termine dell'acconto (16.06) è già scaduto, i contribuenti che hanno pagato avranno diritto al rimborso, con modalità da stabilirsi con un decreto del Ministero dell'Economia.

Il Sole 24Ore 10.07.2021 p. 24

Agevolazioni "prima casa" per i giovani

La DRE Lombardia ha fornito, con il Consiglio notarile di Milano, una prima interpretazione dell'art. 64, cc. 6-8 D.L. 73/2021 che mira ad agevolare l'acquisto "prima casa" e il mutuo stipulati dal 26.05.2021 da soggetti infra-trentaseenni.

- Non può beneficiare dell'agevolazione chi compie il 36° anno nel periodo d'imposta nel quale si stipula la compravendita; tale compleanno deve essere nell'anno solare successivo.

- Il requisito dell'Isee non superiore a 40.000 euro annui occorre anche nel caso di compravendita soggetta a Iva: pur se legge menziona espressamente il requisito Isee solo per gli atti soggetti a imposta di registro, si ritiene che tale requisito sia necessario anche per gli atti Iva. La certificazione dell'Isee può non essere allegata al contratto di compravendita, ma deve comunque essere nella disponibilità del contribuente nel caso di controlli.

- Se la compravendita è soggetta a Iva, non sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa.

- Anche se la legge espressamente

POS E STRUMENTI DI PAGAMENTO ELETTRONICO: nuovi crediti d'imposta

Il recente D.L. 99/2021 ha introdotto misure urgenti in materia fiscale, di tutela del lavoro, dei consumatori e di sostegno alle imprese. In particolare, vengono introdotte specifiche disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici. Nello specifico è stata prevista la sospensione del programma "cashback", mentre di contro è previsto il potenziamento del credito d'imposta relativo alle spese di utilizzo di strumenti di pagamento elettronico (tipicamente il Pos).

Per le commissioni maturate nel periodo 01.07.2021 – 30.06.2022 il credito d'imposta è incrementato al 100% delle commissioni derivanti da strumenti di pagamento elettronico collegati agli strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015 ovvero i registratori telematici che consentono la trasmissione telematica dei corrispettivi piuttosto che strumenti di pagamento evoluto di cui al comma 5-bis del citato articolo.

Non sono variare le condizioni per l'accesso al credito d'imposta che restano le seguenti:

- l'agevolazione spetta agli esercenti attività d'impresa, arti e professioni, a condizione che nell'anno d'imposta precedente abbiano avuto ricavi e compensi di ammontare non superiore a 400.000 euro;

- spetta per le sole commissioni dovute in relazione a cessioni di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di consumatori finali. Viene poi introdotto un nuovo credito d'imposta spettante per l'acquisto, il noleggio o l'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici.

Nello specifico, agli esercenti attività di impresa, arte o professioni che effettuano cessioni di beni o prestazioni di servizi nei confronti di consumatori finali e che nel periodo 01.07.2021 – 30.06.2022 acquistano, noleggianno o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico collegati ai registratori telematici (strumenti di cui all'articolo 2, comma 3, D.Lgs. 127/2015), spetta un credito di imposta parametrato al costo di acquisto, di noleggio, di utilizzo degli strumenti stessi, nonché delle spese di convenzionamento ovvero delle spese sostenute per il collegamento tecnico tra i predetti strumenti.

Le misure del credito spettante nel periodo 01.07.2021 - 30.06.2022

Il credito d'imposta spetta nel limite massimo di spesa per soggetto di 160 euro, nelle seguenti misure:

- 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

- 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

- 10 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

Credito incrementato per le acquisizioni dell'anno 2022

Ai medesimi soggetti visti sopra che, nel corso dell'anno 2022, acquistano, noleggiano o utilizzano strumenti evoluti di pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica di cui all'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 127/2015, spetta un credito d'imposta nel limite massimo di spesa per soggetto di 320 euro, nelle misure di seguito indicate.

- 100 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare non superiore a 200.000 euro;

- 70 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 200.000 euro e fino a 1 milione di euro;

- 40 per cento per i soggetti i cui ricavi e compensi relativi al periodo d'imposta precedente siano di ammontare superiore a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro.

I crediti d'imposta, riferiti dunque all'acquisto, al noleggio o all'utilizzo di strumenti che consentono forme di pagamento elettronico e per il collegamento con i registratori telematici, presentano le seguenti caratteristiche:

- sono utilizzabili esclusivamente in copesazione orizzontale tramite modello F24 successivamente al sostenimento della spesa e vanno indicati nel modello Redditi relativo

al periodo d'imposta di maturazione del credito e nei modelli Redditi relativi ai periodi d'imposta successivi, fino a esaurimento;

- non sono rilevanti né ai fini redditi né ai fini Irap;

● si applicano nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regime degli aiuti "de minimis".

Filippo Pallaoro

Studio Degasperi Martinelli & associati

ASSEGNI FAMILIARI: assegno unico ed universale

Dal 1° luglio i nuclei familiari con figli a carico, dal settimo mese di gravidanza al compimento del 18° anno potranno ricevere l'assegno unico ed universale.

L'introduzione dell'assegno apporterà una progressiva soppressione di talune misure come l'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, il bonus bebè ed il premio alla nascita o all'adozione.

Ma che cos'è l'assegno unico ed universale? È una integrazione al reddito delle famiglie residenti spettante ad ogni figlio di età compresa tra la nascita (esattamente due mesi prima del parto) al compimento del diciottesimo anno d'età.

Il beneficio economico viene assegnato gradualmente a tutti i nuclei familiari con figli a carico con l'obiettivo di promuovere la natalità, rinforzare la genitorialità e d'incentivare l'occupazione, in particolare quella femminile.

Questo mezzo di sussistenza è riconosciuto mensilmente dalla nascita, per ogni figlio minore a carico, per ciascun figlio maggiorenne a carico fino al compimento del 21° compleanno purché svolga un percorso di sagomatura accademica, un tirocinio con reddito inferiore ad un determinato importo annuale, o che sia catalogato come soggetto disoccupato presso il centro per l'impiego o che svolga il servizio civile universale.

Novità assoluta è che, rispetto alle sovvenzioni disposte precedentemente, con il 1 luglio 2021 vi è una modificazione della platea dei beneficiari. L'assegno unico sarà destinato a tutte le famiglie, compresi i lavoratori autonomi finora esclusi. In particolare, potranno ricevere il sussidio unico i nuclei familiari composti da: lavoratori subordinati, lavoratori autonomi, percettori di misure di sostegno di reddito.

La percezione di tale somma è pienamente compatibile con la fruizione del reddito di cittadinanza ed è corrisposto congiuntamente ad esso. Tuttavia, ai fini della determinazione dell'ammontare complessivo si tiene conto della quota del beneficio economico del reddito di cittadinanza ri-

conducibile ai componenti di minore età presenti nel nucleo familiare.

L'assegno unico ed universale spettante viene ripartito in misura pari tra i genitori oppure assegnato a chi esercita la responsabilità genitoriale. In caso di separazione legale o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, il sostegno spetta, in mancanza d'accordo, al genitore affidatario. Nel caso di custodia congiunta o condivisa il sussidio, senza compromesso, è ripartito in pari misura tra i genitori.

I requisiti per l'accesso sono:

- essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell'UE, o suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o soggiorno permanente, ovvero di essere cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione Europea con il suo nullaosta dell'UE, per soggiornati di lungo periodo, per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale

- essere soggetto al pagamento dell'imposta sul reddito in Italia.

- essere residente e domiciliato con figli a carico in Italia per la durata del beneficio
- essere stato residente o essere in Italia con contratto di lavoro indeterminato o determinato di durata almeno biennale, anche non continuativa.

- Avere un indice ISEE in corso di validità di valore non superiore ad euro 50.000

L'ammontare dell'assegno è variabile in funzione del valore della certificazione ISEE con un limite massimo di euro 167,50 (per valore ISEE inferiore a euro 7.000), elevato a 217,8 euro per i nuclei familiari con almeno tre figli minori, con una maggioranza di 50 euro mensili per i figli disabili. Per richiedere l'assegno unico è necessario presentare apposita istanza entro il 31 dicembre in via telematica anche attraverso un patronato.

Paolo Decaminada
Studio Decaminada

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

agevola solo l'acquisto dell'abitazione, senza menzionare le pertinenze (ad esempio: cantine, solai e autorimesse), si ritiene che anch'esse rientrino nel perimetro del beneficio fiscale.

- Considerato che il testo normativo prevede l'esenzione soltanto per le imposte di registro, ipotecaria e catastale, l'imposta di bollo deve dunque essere applicata la disciplina ordinaria. -

- Qualora nel contratto di compravendita siano trasferiti beni per i quali in tutto o in parte non si applica l'agevolazione e l'importo dell'imposta di registro per questi trasferimenti sia inferiore a 1.000 euro, è dovuta l'imposta fissa dell'importo di 1.000 euro.

- Se il contribuente compra 2 unità abitative destinate a essere accorpate, l'agevolazione si applica all'acquisto di entrambe.

Il Sole 24Ore 10.07.2021

Titoli da rilevare nelle rimanenze

La Cassazione, con ordinanza 24.06.2021 n. 118119, ha affermato che si applica l'accertamento a carico della società nel caso non abbia contabilizzato nelle rimanenze finali le attività finanziarie dell'attivo circolante in relazione al costo dei titoli comprati nel corso dell'anno di imposta. Non sarebbe lecito non ricondurre i titoli ai ricavi di cui all'art. 85 Tuir: così facendo, infatti, non si considera la rilevanza della variazione nelle rimanenze, che quindi non concorre a formare il reddito d'impresa.

Italia Oggi 5.07.2021

Obbligo dichiarativo sempre in capo al contribuente

La Cassazione, con sentenza 6.07.2021 n. 25530, ha precisato che l'obbligo della presentazione della dichiarazione dei redditi incombe direttamente sul contribuente e, in caso di persone giuridiche, su chi ne abbia la legale rappresentanza, tenuto a sottoscrivere la dichiarazione a pena di nullità. Il fatto che il contribuente possa avvalersi di persone incaricate della materiale predisposizione e trasmissione della dichiarazione non vale a trasferire su queste ultime l'obbligo dichiarativo che fa carico direttamente al contribuente il quale, in caso di trasmissione telematica della dichiarazione, è comunque obbligato alla conservazione della copia sottoscritta della dichiarazione. L'adempimento formale fa così carico al contribuente, il quale deve essere a conoscenza delle relative scadenze e può anche giovare, i fini penali, del termine di 90 giorni concesso dalla legge in caso di infruttuoso superamento del termine. Ne consegue che il solo fatto di aver affidato a un professionista il compito

AGGIORNAMENTI E RASSEGNA STAMPA

di predisporre e trasmettere la dichiarazione dei redditi non è circostanza che giustifica di per sé la violazione dell'obbligo o possa escludere la consapevolezza della inutile scadenza del termine.

Italia Oggi 7.07.2021 p. 32

Caccia ai furbetti dei contributi

L'agenzia delle entrate è ufficialmente partita alla caccia dei furbetti del contributo a fondo perduto. Chi ha "sbagliato" la pagherà cara. Oltre alla restituzione del ristoro impropriamente percepito infatti le sanzioni applicate vanno dal 100 al 200% di tale ammontare. Con la risoluzione 45/E pubblicata ieri infatti l'agenzia delle entrate dà il via all'attività di recupero dei contributi fondo perduto non spettanti.

Italia oggi 08 luglio 2021

Contributo a fondo perduto per locatori che riducono l'affitto

Fino al 6.09.2021 possono fare domanda di contributo i locatori che hanno concesso, o hanno intenzione di concedere, una riduzione del canone d'affitto.

- Tale possibilità è stata introdotta dal Decreto Ristori (D.L. 137/2020) che ha previsto un contributo a fondo perduto per i locatori che riducono il canone ai loro inquilini. Se il locatore teme di non incassare i canoni di locazione, la riduzione rappresenta una opportunità considerato che, in base all'art. 26 del Tuir, i redditi derivanti da contratti di locazione di immobili ad uso abitativo concorrono a formare il reddito anche se non percepiti, a meno che la mancata percezione non sia provata dall'intimazione di sfratto o dall'ingiunzione di pagamento.

- Si segnala che l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti operativi con il provvedimento 6.07.2021 e con le relative istruzioni di compilazione del modello.

Il Sole 24Ore 12.07.2021

Cessione di quote non è cessione d'azienda

La Commissione tributaria regionale della Toscana, con la sentenza n. 583/2/2021, ha affermato che la cessione totalitaria di partecipazioni sociali, pur comportando il trasferimento sostanziale delle aziende possedute dalle società che hanno emesso le azioni cedute, non costituisce di per sé una cessione di azienda, in assenza di accordi contrattuali che rispecchino i caratteri della cessione di azienda e non della cessione di partecipazioni.

Il Sole 24Ore 12.07.2021

Piergiorgio Frizzera
Org. & Sistemi srl

P.A.T.: contributo a fondo perduto 2021

Con deliberazione della Giunta Provinciale del 24.05.2021 sono stati approvati i criteri per la concessione dei contributi in oggetto, di cui all'art. 5 e 8-ter della L.P. n. 3 del 13.05.2020, come modificati dalla L.P. n. 7 del 17 maggio 2021, a sostegno degli operatori economici che hanno subito danni dal perdurare del COVID-19 nel periodo invernale.

SOGGETTI INTERESSATI

Tutti gli operatori economici esercenti, in Provincia di Trento, attività d'impresa o attività di lavoro autonomo, in qualsiasi forma giuridica consentita dalla legge.

Non possono beneficiare del contributo:

- lavoratori autonomi e gli imprenditori individuali senza addetti, il cui reddito prevalente non è quello dell'attività oggetto della presente domanda ai sensi dell'ultima dichiarazione presentata;
- gestori di impianti a fune, maestri di sci e operatori in liquidazione o scioglimento.

Possano beneficiarne le associazioni tra professionisti, le società tra professionisti, nonché i liberi professionisti che li costituiscono, con riferimento alla prevalenza del reddito dell'attività oggetto della presente domanda.

REQUISITI PER L'ACCESSO

a) avere unità operativa attiva nella Provincia di Trento e data avvio attività entro il 31.12.2020

b) non essere assoggettati a procedure concorsuali

c) avere registrato nel 2020, un volume d'affari IVA maggiore di € 12.000 (o, se inferiore, averlo registrato nel 2019) e fino ad € 30.000.000 (requisito non richiesto per chi ha avviato l'attività nel 2020)

d) avere subito un **calo del volume d'affari IVA** di almeno il 30% nel periodo 1.11.2020 - 30.04.2021, rispetto al periodo 1.11.2018 - 30.04.2019 (requisito non richiesto per chi ha avviato l'attività dal 1.9.2020). Per chi ha iniziato l'attività dopo l'1.11.2018, il confronto andrà fatto con il valore medio mensile dei mesi di esercizio successivi a quello di inizio e antecedenti al novembre 2020

e) avere un numero di **addetti** pari ad almeno 1 e fino a 50 (definito come numero di unità lavorative annue nel periodo 01.11.2019 - 31.10.2020, rapportato al tempo di lavoro, compresi i titolari, i soci attivi e i collaboratori familiari iscritti all'Inps, ed esclusi gli apprendisti e gli studenti in formazione). Per chi ha iniziato

l'attività dopo l'1.11.2019 il calcolo delle ULA va rapportato al periodo di attività fino al 31.10.2020

f) non trovarsi già in situazione di "difficoltà" al 31.12.2019 (ai sensi del Reg. Gen. UE n. 651/2014 della Commissione del 17.06.2014)

MISURA DEL CONTRIBUTO (2 modalità di calcolo opzionali e alternative):

A) Contributo forfettario: varia in funzione al numero di addetti (come sopra definiti):

- Operatori economici con numero addetti da 1 a 2: **€ 4.000**
- Operatori economici con numero addetti oltre i 2 e fino a 50: **€ 6.000**
- Operatori che hanno avviato l'attività dal 1.9.2020 (non possono optare per la modalità B) : **€ 2.000**

B) Contributo per costi sostenuti: è pari all'importo derivante dall'applicazione della percentuale del calo subito del volume di affari IVA (minimo 30% e massimo 80%), alla **sommatoria dei seguenti costi** di competenza del periodo 1.11.2020 - 30.04.2021, riferiti alle unità operative in Trentino:

- Voce B7 di conto economico (**costi per servizi**),
- Voce B8 di conto economico (**costi per godimento beni di terzi**),
- Voce B9 di conto economico (**costi per il personale**),
- da computare per il loro valore fiscale,
- da considerare al netto degli importi per i quali è stato richiesto o ottenuto un contributo,
- ed esclusi in ogni caso i compensi, gli accantonamenti e il TFM a favore degli amministratori, nonché le somme corrisposte a titolo risarcitorio, indennizzatorio o di rimborso.

NB: la scelta del calcolo in base alla modalità B) comporta per l'operatore economico l'onere di:

1. scorporare detti costi dal bilancio 2020 e redigere un bilancio per competenza per il periodo 1.11.2020 - 31.12.2020;
2. redigere un bilancio per competenza per il periodo 1.1.2021 - 30.04.2021, da sommare al precedente;
3. riclassificare in formato UE detto bilancio di periodo 1.11.2020 - 30.04.2021 ed individuare i costi appartenenti alle voci B7, B8 e B9;
4. rettificare i costi così individuati in base

ai valori fiscalmente ammessi, sulla base delle regole del Tuir applicabili in sede di dichiarazione dei redditi.

Alla domanda presentata con la modalità di calcolo di cui alla lettera B), va inoltre **allegata un'attestazione** rilasciata da un dottore commercialista, revisore contabile, consulente del lavoro o CAF, che attesti:

- la percentuale di riduzione del volume di affari IVA tra i periodi sopra indicati;
- il valore dei costi di competenza del periodo di osservazione come sopra calcolati.

L'operatore sarà infine tenuto, in sede di controllo ex post, a **produrre un'ulteriore attestazione**, rilasciata dal medesimo soggetto di cui sopra, circa l'effettivo pagamento dei predetti costi.

Al contributo così determinato secondo le modalità A) o B) **va sottratto**:

- l'eventuale contributo statale percepito ai sensi del "D.L. Sostegni" (art. 1, D.L. 41/2021)
- l'eventuale contributo provinciale percepito c.d. "grandi perdite" (DGP 1974 del 27.11.2020), nella misura

di un sesto se ottenuto per il calo del volume di attività di almeno il 75% e per intero se ottenuto per lo scenario di massima gravità

- l'eventuale contributo provinciale percepito c.d. "spettacolo" (DGP 494 del 26.03.2021)

Al contributo come sopra calcolato vanno poi eventualmente **aggiunti** (tranne che per chi ha avviato l'attività dal 1.9.2020) in caso di assunzione di personale a tempo determinato per almeno 45 giorni continuativi nel periodo 1.11.2020 - 30.04.2021, i seguenti importi:

- € 2.000 se il numero di personale assunto (rapportato al tempo lavoro) è fino a 5;
- € 4.000 se il numero di personale assunto (rapportato al tempo lavoro) è superiore a 5.

La **misura massima di contributo** è pari ad Euro 40.000, incrementata (tranne per i lavoratori autonomi) a:

- € 60.000 se sono presenti 2 unità operative in Trentino
- € 80.000 se sono presenti 3 o più unità operative in Trentino

OBBLIGHI (da rispettare fino al 31.12.2022):

- Salvaguardia del numero di addetti, come sopra calcolati, nel periodo 1.11.2021 - 31.10.2022, rispetto al periodo 1.11.2019 - 31.10.2020 (con riduzione proporzionale del vincolo in caso di riduzione del volume d'affari Iva tra i due periodi o, in alternativa, con un margine di tolleranza del 20%)
- Regolare pagamento delle retribuzioni degli addetti
- Regolare pagamento dei debiti verso i fornitori per un importo almeno pari al contributo ricevuto
- In caso di calcolo con il metodo B: regolare pagamento di tutti i costi utilizzati nel calcolo

TERMINI E MODALITÀ di PRESENTAZIONE

La domanda deve essere presentata **entro le ore 15.00 del 31.08.2021**, mediante la piattaforma informatica messa a disposizione dalla Provincia.

*Studio Buglisi Roberto
Servimprese Srl Stp*

CREDITO D'IMPOSTA LOCAZIONI: proroga

L'art. 4 del DL Sostegni-bis ha apportato due novità in relazione al credito d'imposta sui canoni di locazione di immobili ad uso non abitativo, di cui all'art. 28 del DL 34/2020 (c.d. DL "Rilancio"):

- in primo luogo, ha prorogato il credito per altre 3 mensilità, fino al 31.7.2021, per i soggetti cui già spettava fino al 30.4.2021, ovvero le imprese turistico-ricettive, le agenzie di viaggio e i *tour operator*, secondo le modalità finora previste per tali soggetti (credito nella misura del 60% per la locazione e del 50% o 30% per l'affitto d'azienda, a prescindere dall'ammontare di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente);
- in secondo luogo, ha ulteriormente esteso il credito d'imposta locazioni, per i mesi da gennaio a maggio 2021, a nuove condizioni, a favore di altri soggetti.

E' prevista la possibilità di accedere nuovamente al credito d'imposta loca-

zioni, da gennaio a maggio 2021, nella misura del 60% (locazione di immobili) e 30% (affitto d'azienda), per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione (nonché per gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti):

- prevedendo un limite di ricavi di 15 milioni di euro nel "secondo periodo d'imposta antecedente" a quello attuale;
- e richiedendo che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l'1.4.2020 e il 31.3.2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra l'1.4.2019 e il 31.3.2020 (esclusi i soggetti neocostituiti nel 2019).

L'art. 4 del DL 73/2021 fissa, per il credito d'imposta relativo ai primi 5 mesi del 2021, condizioni di accesso al credito in parte diverse da quelle originariamente previste dall'art.

28 del DL 34/2020, ma richiama espressamente i co. 1, 2 e 4 di tale norma, di fatto "estendendo", a nuove condizioni, il "vecchio" credito d'imposta del DL "Rilancio" ai primi mesi del 2021.

Con riferimento a tale quadro normativo, la FAQ data 11.06.2021 pubblicata sul sito dell'Agenzia delle Entrate afferma che, per l'utilizzo in compensazione del credito d'imposta locazioni, come esteso ai mesi del 2021 dal decreto "Sostegni-bis", il beneficiario deve indicare nel modello F24 il codice tributo "6920" (istituito con Risoluzione 6.6.2020 n. 32), già utilizzabile per la compensazione nel modello F24 del credito riferito ai canoni 2020.

Si ricorda infine che il credito d'imposta si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni del "Quadro temporaneo" comunitario per gli aiuti di Stato.

*Alessandro Dalmonego
Studio Dalmonego Gottardi*

EVASIONE FISCALE: Controlli e contrasto

Il contrasto all'evasione fiscale è uno dei temi centrali dell'Italia e dell'Europa tutta, tant'è che negli anni sono stati introdotte misure per stimolare il contribuente a pagare volontariamente.

La criminalità economica diventa la destinataria principale degli interventi del legislatore ordinario attraverso una continua riscrittura del sistema sanzionatorio tributario e diventa ugualmente destinataria obbligata dell'attività delle Procure della Repubblica. La conferma è nella circolare del Comando generale della Guardia di Finanza che, nel segnalare le recenti modifiche alla disciplina dei reati tributari e della responsabilità, indica come compito prioritario dei reparti, «l'esecuzione di indagini di polizia giudiziaria», così da privilegiare la risposta penale agli illeciti tributari maggiormente lesivi degli interessi erariali.

L'evasione è un fenomeno sempre in continuo aumento. Ma come viene preparata una verifica fiscale e chi sono i soggetti interessati? Come si può evitare questo fenomeno?

Nel nostro Paese, l'ammontare dell'evasione fiscale, secondo recenti stime, è pari a 190,9 miliardi di euro per il 2019. Nel resto d'Europa è stimata in 825 miliardi l'anno (Fonte: *Relazione sui reati finanziari, l'evasione e l'elusione fiscale approvata il 26 marzo dal Parlamento europeo*).

La priorità, dunque, è il rafforzamento della lotta all'evasione che parte dalla suddivisione dei contribuenti in varie categorie (imprese minori o medie) e in base al grado di rischio.

Ad essere sottoposto alle verifiche fiscali e controlli è il contribuente che presenta un grado di rischio di evasione alto. L'Agenzia delle Entrate – detentrici dei dati dei contribuenti – assieme alla Guardia di Finanza, infatti, analizzeranno tutte le operazioni sospette per verificare il grado.

Secondo la circolare n. 19/E/2019, l'Agenzia delle Entrate, può selezionare i soggetti da verificare fiscalmente tra tutti i contribuenti italiani e per fare ciò adotta tipologie differenti secondo le operazioni più a rischio:

Contribuente forfettario

- viene verificato se ha o meno i requisiti per beneficiare di questo regime.

Imprese di minori dimensioni

- sono sottoposti a valutazione tutti quei soggetti che presentano crediti Iva non conformi al loro tipo di attività, fatture attive di importo inferiore rispetto a quello effettivo, deduzione di costi non inerenti o che presentano costi residuali di elevato importo.

Imprese di medie dimensioni,

- vengano vagliate differenti operazioni in base al volume d'affari:

1. inferiore a 25 milioni di euro: sono esaminati comportamenti relativi l'omessa contabilizzazione dei ricavi/sottofatturazione, costi non documentati, non inerenti o fittizi ma, allo stesso tempo dedotti. Oppure sovrastima dei valori di magazzino.

2. compreso tra 25 milioni e 100 milioni di euro: verranno esaminati fenomeno di pianificazione soprattutto internazionale (per portare i guadagni all'estero e sottrarsi al Fisco italiano), ma anche nazionale.

Fatta la selezione del soggetto da verificare, **come avvengono i controlli?**

Il controllo, secondo quanto stabilito dall'Agenzia delle Entrate, deve essere sulle concrete situazioni di rischio. Insomma, deve emergere quella che è la reale capacità contributiva o se la stessa è stata occultata.

Il controllo poi viene indirizzato maggiormente verso quei soggetti ad alto rischio che, nonostante la lettera di compliance (regolarizzazione volontaria), hanno risposto negativamente non modificando in alcun modo il loro comportamento. In altri termini, continuano a tenere un comportamento illecito e a non pagare le tasse.

Oltre a questi, gli altri contribuenti soggetti a controllo sono coloro che hanno utilizzato in maniera indebita crediti d'imposta in compensazione oppure hanno usufruito di agevolazioni fiscali non dovute.

Fenomeno che si è manifestato sempre, ma che si è accentuato di più soprattutto in questo periodo grazie alle agevolazioni stanziare per arginare la crisi economica sanitaria oppure, l'utilizzo del credito d'imposta bene strumentali varato dalla Legge di Bilancio 2021.

Il falso mito dell'imprenditore evasore

Purtroppo per molti anni la figura dell'imprenditore è stata accostata a quella dell'evasore. L'evasione c'è, non lo si nasconde, ma non dobbiamo far passare questa figura come quella di colui che vuole solo fatturare, che aggira le leggi per non pagare le tasse e, nel caso in cui arriva al successo, e perché ha fatto il furbo.

Chi lavora onestamente si trova soffocato tra mille difficoltà. Mentre in tutti gli altri Paesi si sono resi conto che il volano della crescita è l'impresa, che crea posti di lavoro, nel nostro invece purtroppo non è ancora così.

Piorgiorgio Frizzera
Org. & Sistemi srl

